

Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 1 Ambito e finalità del regolamento

[....]

c2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

c3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto del suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

[....]

Art. 2 Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti (per anno si intende il periodo dal 01 Gennaio al 31 Dicembre);
2. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

1. difformi dalle disposizioni dall'atto di concessione;
2. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

Non sono considerate abusive le occupazioni d'urgenza di cui all'articolo 4 del presente regolamento e quelle per il ripristino delle condizioni ambientali a seguito di eventi socio-politici, eventi atmosferici straordinari e calamità naturali imprevedibili, inquinamento ambientale anche dovuto a negligenza od imperizia di privati e società. In tali casi l'occupazione dovrà unicamente ottenere l'assenso previsto dal predetto articolo 4.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione del materiale e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per l'effetto dell'occupazione.

[...]

Art. 3 Domanda di occupazione

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenente:

- nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché la generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;

- l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede occupare;
- la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

- per le occupazioni permanenti almeno 10 (dieci) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

- per le occupazioni temporanee almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data prevista per l'occupazione.
[...]

Art. 4 Occupazioni d'urgenza

In casi di emergenza o quando si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che viene rilasciato a sanatoria. In ogni caso, l'interessato prima di procedere all'occupazione, dovrà ottenere l'assenso scritto da parte del Comando Polizia Municipale in conseguenza di apposita richiesta regolarmente prodotta.

Art. 5 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

L'ufficio intraprende l'istruttoria tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici interessati.

Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge e dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'atto di concessione deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- la durata della concessione e la frequenza della occupazione (per le occupazioni permanenti durata massima anni 19);
- l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- l'obbligo di osservare quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento;
- in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce;

- la priorità di presentazione.

Art. 6 Obbligo del Concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza Vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per l'effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione. Può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamentodell'intestazione;
- versamento del canone alle scadenze previste;
- limitare l'occupazione allo spazio assegnatoli;
- evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli o pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo.

Art. 7 Variazioni

Le variazioni di residenza e di domicilio del concessionario devono essere comunicate immediatamente al Comune direttamente o con raccomandata A.R.. Ogni variazione relativa alla superficie occupata deve essere parimenti comunicata immediatamente.

In caso di variazione in diminuzione della superficie occupata, l'applicazione del canone commisurato alla nuova superficie decorrerà, per le occupazioni permanenti, dall'anno successivo alla data della comunicazione stessa, per le occupazioni temporanee dal giorno successivo alla data della comunicazione con esclusione di ogni effetto retroattivo.

Art. 8 Decadenza ed estinzione della concessione

Sono causa di decadenza della concessione:

- il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero l'inosservanza di norme stabilite da leggi o regolamenti;
- la violazione delle norme di cui all'articolo 6 relative al divieto di cessione.

La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Sono causa di estinzione della concessione:

- la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario;
- l'ammissione del concessionario a una delle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare.

[...]